

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GRASSI, BERGAMASCO, PALUMBO, CATALDO e VERONESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1964

#### Esenzione dalle tasse comunali e provinciali per occupazione di sottosuolo pubblico per gli attraversamenti stradali con canali artificiali

ONOREVOLI SENATORI. — I Comuni e le Province in mancanza di chiare disposizioni in materia di tassazione di sottopassi dei canali di irrigazione e bonifica alle strade comunali e provinciali, usano applicare una tassa secondo la disposizione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 195 del Testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 sulla finanza locale come modificato dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 208.

Tale procedimento non sembra essere rispondente ad una giusta interpretazione della legge.

La materia della tassazione per l'occupazione del sottosuolo è contenuta negli articoli 192, 193, 197, 198 (1° comma), del testo unico citato negli articoli 194, 195, 195-*bis*, *sub* articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 298 e nell'articolo 4 della legge stessa.

Mentre all'articolo 192 del Testo unico si parla genericamente di assoggettabilità a tasse per le occupazioni di spazi sottostanti al suolo stradale ed all'articolo 195 lettera *c*) *sub* articolo 1 della legge 208 citata, di tariffe a metro quadrato (evidentemente non applicabili alle rogge ed ai canali di bonifica), gli altri articoli di legge citati si riferiscono tutti a « condutture, cavi ed impianti per trasporto di acqua ed altri liquidi, gas, energia e simili per qualsiasi altro scopo e

servizio, che vengono tassati a metro lineare ed in base a tariffe diverse a seconda che superino o meno i 20 centimetri di diametro.

Il fatto stesso della tassazione a metro lineare dovrebbe far comprendere che i canali di irrigazione e bonifica che passano al di sotto delle strade comunali e provinciali non dovrebbero essere compresi tra le occupazioni tassabili.

Ma a beneficio di questa tesi militano due altre considerazioni. Innanzi tutto la legge parla di tassa e non d'imposta. Cioè si tratta di corresponsione fiscale a cui deve contrapporsi un beneficio per il contribuente.

Ora, mentre è comprensibile, che per le condutture e cavi sopra elencati si debba pagare una tassa corrispondente al beneficio che permetta lo sviluppo delle reti di distribuzione eliminando occupazione di suolo privato e conseguenti onerose servitù, nel caso dei canali di bonifica e di irrigazione la presenza della strada rappresenta un danno, in quanto obbliga alla costruzione di manufatti e alla loro continua manutenzione.

Inoltre il comma 1° dell'articolo 18 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, fornisce una riprova indiretta della nostra tesi almeno per ciò che riguarda i canali preesistenti alle strade: « I manufatti stradali esistenti sopra i canali artificiali sono mantenuti o

rifatti dai proprietari e dagli utenti di questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade od abbiano titolo o possesso in contrario ».

Per tutte le ragioni sopra descritte, secondo noi, la dizione della legge « impianti per trasporto di acqua » si deve riferire a condutture chiuse per acqua potabile ma non ai canali di bonifica e di irrigazione.

Poichè, però, nonostante tutto, l'interpretazione della legge effettivamente dà luogo a dubbi, e viene interpretata in maniera, a nostro giudizio, non corretta, la nostra proposta intende risolvere legislativamente la questione aggiungendo espressamente alla elencazione di cui all'articolo 5 della legge 18 aprile 1962, n. 206, relativo alle esenzioni dalla tassazione di cui trattasi la voce « gli attraversamenti in sottosuolo con canali artificiali ».

Confidiamo nell'approvazione di questa proposta non solo perchè essa rappresenta

una giusta precisazione interpretativa, ma anche perchè la interpretazione più fiscale data da alcune Amministrazioni provinciali e comunali comporta ingiusti oneri gravissimi a carico dell'agricoltura in un momento per essa particolarmente critico.

Si tenga presente che tale interpretazione comporta un aumento dell'onere anche di mille volte il precedente e che taluni sottopassi ai canali artificiali sono stati testè tassati sino a lire 100.000 all'anno e tutte le aziende agricole particolarmente quelle della zona irrigua padana hanno numerosi sottopassi di canali a strade comunali e provinciali talchè oltre l'onere già gravoso della manutenzione degli edifici irrigatori sono ulteriormente gravati da questa ingiusta interpretazione della legge.

È per questi motivi che i sottoscritti presentano il seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

All'articolo 200 del testo unico per la finanza locale approvato con decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'articolo 5 della legge 18 aprile 1962, n. 208, è aggiunta la seguente esenzione:

« m) gli attraversamenti in sottosuolo con canali artificiali ».